CAMERA DEI DEPUTATI N. 315-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **SEDATI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

nella seduta del 28 ottobre 1953

Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli), fu disposto quanto segue:

« Per gli spettacoli di prosa di opere originali d'autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

Il termine di tre anni, decorrente dal 22 luglio 1946 (Ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del citato regio decreto legislativo) scadde il 21 luglio 1949.

Con legge 29 dicembre 1949, n. 959, si dispose successivamente:

« L'articolo 5 (si corregga: 13) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli di prosa di opere originali d'autore italiano, è concesso, per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del 10 per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali ».

In sede di applicazione della predetta legge sorsero dubbi circa il *dies a quo* dovesse decorrere il periodo di cinque anni.

In base ai principî legislativi vigenti secondo i quali la legge dispone per il futuro

ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* non vi è dubbio che i cinque anni decorrono dal 15 gennaio 1950 (risultando la legge pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1949), e scadono il 14 gennaio 1955.

Ma da alcuni è stato fatto presente che l'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, sostituisce l'articolo 13 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per espressa volontà del legislatore e quindi il periodo di 5 anni deve essere calcolato dall'entrata in vigore del citato regio decreto legislativo; sicché l'abbuono del 10 per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione di opere di prosa di autore italiano dovrebbe intendersi concesso per il periodo tra il 22 luglio 1946 e il 21 luglio 1951.

Una siffatta interpretazione recherebbe gravi conseguenze per effetto della revoca dei benefici già concessi essendo la pubblica amministrazione costretta a ripetere dagli interessati le quote di diritti erariali già abbuonati; sarebbero fustrati altresì gli scopi in vista dei quali il legislatore approvò i citati provvedimenti: cioè di favorire la rappresentazione del dramma italiano e incoraggiare gli autori in un periodo di concorrenza straniera. Con il disegno di legge in esame si vuole eliminare ogni incertezza, stabilendo che il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, decorre dal 15 gennaio 1950 ed ha termine il 14 gennaio 1945.

Si ritiene opportuno riportare il parere espresso dalla I Commissione permanente (Interni):

« Comunico che la I Commissione permanente (Interni), esaminando nella seduta odierna, per il parere a codesta onorevole Commissione, il disegno di legge: « Interpretazione dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, portante provvedimenti a favore del teatro » (315), ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento stesso.

Si richiama però la IV Commissione a tener conto della circostanza che la proposta, così come formulata, determina una interruzione di 5 mesi nella continuità della legge n. 538 del 30 maggio 1946 e precisamente dal 21 luglio 1949 (in cui scadono i termini della legge n. 538 del 1946) al 15 gennaio 1950 (in cui inizia la efficacia della legge n. 959 del 1949), il che potrebbe determinare notevoli inconvenienti.

Si potrebbe a ciò ovviare o anticipando i termini previsti dalla proposta di legge presente ovvero abrogando l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e sostituendo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, con analogo articolo che aumenti il termine del beneficio ad anni 10 ».

Il predetto rilievo, senza dubbio, è esatto; ma è stato fatto presente dalla Direzione generale dello spettacolo che il periodo di *vacatio* dal 21 luglio 1949 al 15 gennaio 1950 non porta conseguenze ai fini della questione da regolare, non essendovi rapporti sospesi tra le compagnie e la Pubblica Amministrazione.

La IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) ha espresso parere favorevole in merito al disegno di legge in esame che, d'altra parte, era stato approvato dalla Camera dei deputati fin dal 13 febbraio 1953 (atto n. 3035); trasmesso al Senato il 25 febbraio 1953, rimase ivi giacente a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere.

Se ne raccomanda l'approvazione per evidenti motivi di urgenza, determinata dalla opportunità di regolarizzare in via definitiva numerosi rapporti tra le compagnie di prosa e l'Erario.

SEDATI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, concernente la proroga di provvidenze a favore del teatro, decorre dal 15 gennaio 1950 e scade il 14 gennaio 1955.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.